

**Inserire Logo ORDINE**

**CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO**

**TRA**

FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA

“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA

Viale Regina Elena n. 295 - C.F. 80209930587, legalmente rappresentata dal Preside, Prof. Paolo Villari nato a Napoli il 08/04/1961, domiciliato per la sua carica presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” – Piazzale Aldo Moro n. 5

**E**

L’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nella persona del Presidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sottoscrivono il di seguito Regolamento da intendersi come “Convenzione” per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo previsto dal vigente Ordinamento didattico nazionale

**premesso**

che l’art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati *al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;*

che l’art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: *“per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all’art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici* e *privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni;*

che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 16 marzo 2007 recante “*Determinazione delle classi di laurea magistrale*”, prevede la LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale nella Tabella delle classi di laurea magistrale;

che l’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*” prevede *che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all’esercizio della professione di farmacista* e l’articolo 3 che *gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all’articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione;*

che l’articolo 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651 recante “*Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163*) prevede che *il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e* l’articolo 2, comma 2, che *sulla base di quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L’attività di tirocinio è svolta per non più̀ di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU);*che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 ottobre 2022, n. 1147, definisce, *ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l’ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Farmacia e farmacia industriale”, a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651*;

che ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651 è stato stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle università̀ italiane (CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco il Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo;

**costatato**

che la Facoltà di Farmacia e Medicina intende offrire il tirocinio pratico-valutativo richiesto agli/alle studenti/esse dei Corsi di Laurea magistrale (Classe LM-13.) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente *(Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche)*;

e che l’Ordine professionale terrà un elenco, che verrà aggiornato periodicamente, delle farmacie che intendono offrirsi per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e quindi hanno dichiarato di aderire a questa Convenzione;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1** - **Finalità e contenuti**

la Facoltà di Farmacia e Medicina (FFM) di Sapienza Università di Roma per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, di durata semestrale, volto a fornire a studenti/esse in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l’ammissione alla prova pratica-valutativa al fine di conseguire la laurea abilitante all’esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di …………………….., secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.

Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Regolamento del tirocinio pratico-valutativo, allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Le farmacie mettono a disposizione della FFM le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo degli/delle studenti/esse dei Corsi di Laurea magistrale abilitante della classe LM- 13.

L’accesso alle strutture sarà guidato dal personale della farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

**Art. 2 – Ambito di applicazione**

Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. L’attività svolta nell’ambito del tirocinio pratico-valutativo non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l’eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

**Art. 3 – Durata e sostenibilità**

L’attività di tirocinio pratico-valutativo ha una durata non inferiore a sei mesi per non più di 40 ore/settimana. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio escluso l’orario notturno.

Il titolare/direttore della farmacia individua per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all’Ordine professionale da almeno due anni, il/la responsabile delle attività di tirocinio pratico-valutativo (tutor professionale). Il/la tutor professionale ha il compito di seguire lo/la studente/essa per tutta la durata del tirocinio pratico-valutativo e deve essere presente in farmacia a tempo pieno.

Il numero dei/delle tirocinanti accolti dalla farmacia ospitante dovrà rispettare il quorum di un/una tirocinante ogni farmacista strutturato/a.

Il/la tutor professionale è tenuto/a a compilare il questionario di valutazione dell’esperienza di tirocinio predisposto dall’Università.

**Art. 4 - Assicurazioni, Doveri del tirocinante e Tutela della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro**

L’Università garantisce che i/le frequentanti il tirocinio pratico-valutativo sono coperti/e da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle predette attività.

Compete alla farmacia ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l’attività di tirocinio pratico- valutativo.

L’Università provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri studenti/studentesse, conformemente all’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel rispetto degli obblighi di formazione e informazione, la farmacia ospitante fornisce ai/alle tirocinanti una formazione integrativa sui rischi connessi allo svolgimento del tirocinio pratico- valutativo nelle proprie strutture, sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio e, qualora l’attività preveda l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

Il Soggetto ospitante fornisce al/alla tirocinante, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e, qualora l’attività ne preveda l’uso, un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

**Art. 5 – Crediti formativi dei tutor professionali**

Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 06.12.2018, si specifica che il/la farmacista che segue lo/la studente/essa nel tirocinio pratico- valutativo nella qualità di tutor professionale, matura il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

**Art. 6 - Disciplina**

L’Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L’Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l’Università vorrà informare l’Ordine stesso.

**Art. 7 - Trattamento dei dati personali**.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità̀ di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità̀ connesse all’esecuzione del presente accordo.

**Art. 8 - Foro**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attività

costituente l’oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, è competente il Foro di Roma.

**Art. 9 - Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata quinquennale. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine. Si dà atto che per l’attivazione della presente Convenzione non conseguirà̀ a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell’altro.

**Art. 10 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo**

La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall’Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

**Art.11 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

**PER L’UNIVERSITA’ PRESIDE FACOLTA’ FARMACIA E MEDICINA**

*Prof. Paolo Villari*

**PER L’ ORDINE DEI FARMACISTI DI ------ PRESIDENTE DELL’ORDINE**

*Dott………*

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TIROCINIO CURRICULARE PRATICO-VALUTATIVO**

**redatto in accordo al PROTOCOLLO in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) FOFI/CRUI**

**Articolo 1**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

***a) Convenzione***

Accordo sottoscritto tra Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Farmacia e Medicina nella persona del Preside e l’Ordine professionale della provincia in cui ha sede la farmacia o l’Azienda sanitaria o l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di riferimento della farmacia per lo svolgimento del TPV come definito nel presente regolamento.

L’Accordo tra la Facoltà e l’ASL o IRCCS, ai fini del TPV, è sottoscritto in conformità al presente regolamento ed è trasmesso all’Ordine competente per territorio.

Gli Ordini provinciali potranno delegare alle Federazioni/Consulte regionali la sottoscrizione del predetto accordo sulla base delle competenze previste dai relativi atti costitutivi ovvero da apposite deliberazioni.

***b) Tirocinio***

Il tirocinio (TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento in farmacia delle attività del farmacista nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Esso ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell’attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito, CRUI) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito, FOFI) sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco.

Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso:

- la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante.

***c) Tirocinante***

Lo Studente iscritto ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia industriale – classe LM-13. che svolge il TPV.

***d) Tutor accademico***

Il tutor accademico è un docente incaricato dal Consiglio del corso di studio di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l’Ordine professionale.

***e) Tutor professionale***

Il tutor professionale è un farmacista iscritto all’albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l’osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Interagisce con il tutor accademico ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l’Ordine professionale.

***f) Farmacia ospitante***

Farmacia di comunità e/o farmacia ospedaliera scelta dal tirocinante, la quale deve

aver aderito al protocollo sul TPV allegato alla Convenzione in essere tra Facoltà e

Ordine dei farmacisti (o Federazioni/Consulte regionali) ed essere inserita nell’elenco pubblicato sul sito dell’Ordine delle farmacie aderenti.

***g) Responsabile della farmacia ospitante***

Il Titolare o il Direttore della Farmacia di comunità ovvero il Direttore di Farmacia ospedaliera, cui compete l'affidamento del tirocinante al Tutor professionale, nonché assicurare che nella farmacia vi siano le condizioni per l’esecuzione di tutte le attività previste per il TPV.

***h) Diario del tirocinante***

Il Diario del tirocinante è predisposto in formato digitale mediante un applicativo web accessibile tramite qualsiasi connessione internet (o, in caso di impossibilità di accesso all’ applicativo, in formato cartaceo purché conforme a quello digitale).

È lo strumento che permette la gestione del tirocinio, certifica l’effettivo impegno orario del tirocinante e riporta le relazioni sintetiche sull’attività svolta e la relativa valutazione finale dei tutor.

È predisposto dall’Ordine su modello conforme a quello approvato dalla F.O.F.I. d’intesa con la CRUI.

Consente la creazione del documento attestante l’avvenuto tirocinio da archiviare nel fascicolo dello studente a cura della segreteria amministrativa studenti.

**Articolo 2**

**Finalità formative qualificanti del tirocinio pratico valutativo (TPV)**

1. Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera.

2. Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nel successivo art.3.

**Articolo 3**

**Contenuti di base del TPV**

Il profilo del farmacista è quello di un professionista dell'area sanitaria che, nell'ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, biochimiche e biomediche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, tecnologiche, legislative e deontologiche) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario ed è in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l’accompagnamento personalizzato dei pazienti, inclusi quelli cronici, per l’aderenza alle terapie farmacologiche e la consulenza alla persona sana a fini di prevenzione delle malattie.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i tirocini effettuati *presso la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera* devono riguardare attività checomprendono i seguenti contenuti di base:

***1. Gestione dei Medicinali uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico***

• La prescrizione medica con ricetta cartacea ed elettronica e le differenti modalità di dispensazione

• Le note AIFA

• I farmaci del Prontuario Ospedale-Territorio (PHT), distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC)

• Medicinali obbligatori: gestione, verifica e controllo

• Automedicazione e medicinali senza obbligo di ricetta medica: individuazione del medicinale più idoneo e valutazione dell’appropriatezza di utilizzo

• Uso razionale e corretta assunzione dei medicinali con riferimento alla loro azione, alla via di somministrazione, alla forma farmaceutica, al principio attivo e alla tollerabilità al fine di una efficace aderenza alla terapia

• Interazioni tra medicinali e tra medicinali e alimenti

• Acquisto, detenzione dei medicinali, controllo delle scadenze e alienazione dei medicinali scaduti o revocati e delle materie prime inutilizzabili. I modelli MUD e SISTRI

• Consegna in caso di urgenza di medicinali in assenza di ricetta medica (D.M. 31.03.2008)

• Farmacovigilanza - moduli e procedure di segnalazione

• Gestione dell'e-commerce e normativa di riferimento

***2. Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope***

• Gli adempimenti del farmacista: acquisto, detenzione, modalità di smaltimento di sostanze psicotrope e medicinali stupefacenti

• Formalismi di compilazione e tenuta dei documenti, gestione del registro entrata-uscita e buono acquisto

***3. Gestione dei medicinali dopanti***

• Adempimenti del farmacista

***4. Gestione dei veleni***

• Modalità di conservazione e adempimenti del farmacista

***5. Gestione dei medicinali uso veterinario***

• La prescrizione medica veterinaria e la ricetta elettronica veterinaria

• La tracciabilità e la farmacovigilanza dei medicinali veterinari

• Alimenti per il benessere animale

***6. Preparazioni galeniche magistrali o officinali***

• Allestimento e controllo di qualità sulla preparazione dei medicinali personalizzati nel laboratorio della farmacia su ricetta medica o in base alle Farmacopee

• Tariffazione e applicazione delle Norme di Buona Preparazione

***7. Ossigeno e ossigenoterapia***

• Conservazione e istruzioni su modalità di somministrazione

***8. Vaccini***

• Vaccinazioni raccomandate e calendario vaccinale

• Triage prevaccinale

• Modalità di allestimento e somministrazione dei vaccini in farmacia

• Gestione delle emergenze e delle reazioni avverse alla vaccinazione

***9. Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci***

• I flussi informativi e il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) – fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier farmaceutico – banche dati

• Identificazione univoca delle confezioni dei medicinali

• Monitoraggio delle prestazioni erogate in distribuzione diretta o per conto

***10. Integratori alimentari, alimenti per gruppi speciali***

• Corretta alimentazione e interazioni tra medicinali e alimenti e tra medicinali ed integratori

• Attività di consiglio e consulenza riferite a diete non collegate a patologie

• Attività di consiglio e consulenza su alimenti speciali ed integratori

***11. Prodotti e preparati di origine vegetale***

• Prodotti e preparati fitoterapici ed erboristici

• Fitovigilanza

***12. Prodotti cosmetici***

• Lettura dell’etichetta e consiglio

• Consulenza e cosmetosorveglianza

***13. Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici***

• Tipologia di prodotti

• Indicazioni sulle corrette modalità di utilizzo

• Dispensazione in regime SSR

***14. Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva***

• Struttura dei locali della farmacia e organizzazione del laboratorio galenico.

• Organizzazione tecnico-amministrativa e conduzione logistico-operativa: organizzazione del lavoro, utilizzo dei software gestionali, gestione delle ricette mediche e trasmissione dei dati

• Uso delle fonti di informazione presenti in Farmacia o in strutture centralizzate.

• Siti, portali e banche dati accreditate di interesse farmaceutico

• Impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali e strumenti digitali a supporto dell’attività professionale

• Tutela dei dati, disciplina della privacy e il sistema di autocontrollo HACCP (*Hazard analysis and critical control points*).

• Documentazione tecnica ed amministrativa obbligatoria, testi e registri obbligatori

• Attività ispettiva: auto-ispezione e disamina del verbale della Commissione Ispettiva

***15. Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia***

***16. Gestione delle emergenze e primo soccorso in farmacia***

• La gestione degli interventi di primo soccorso

• Comunicazione con il sistema di emergenza del SSN

***17. Altri servizi***

• Erogazione dei servizi di cui alla L. 69/2009.

• Prestazioni analitiche di prima istanza con particolare riferimento ai parametri biochimici ematici

• Utilizzo e manutenzione della diagnostica strumentale per l’erogazione di servizi professionali di II livello e interpretazione dei dati

• Informazioni finalizzate alla prevenzione e al corretto uso dei medicinali e dei dispositivi medici

• Presa in carico del paziente, supporto ai pazienti nella gestione dei medicinali a livello domiciliare e monitoraggio dell’aderenza alle terapie

• Prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: le procedure di dispensazione di materiale sanitario, assistenza Integrativa, CUP e altri servizi informatici gestiti nell’ambito di SSN

• Utilizzo delle piattaforme informatiche relative ai vari servizi erogati.

***18. Rapporto con il cittadino***

• Counseling del paziente, corretta informazione, educazione sanitaria, promozione di stili di vita salutari

• Campagne di screening, di prevenzione delle malattie e profilassi vaccinale

**Articolo 4**

**Durata e modalità di svolgimento del tirocinio**

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13. comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia di comunità e/o una farmacia ospedaliera.

2. L’attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2 c.2 DL 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia di comunità, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU).

3. La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l’orario notturno, le festività e con l’assistenza del tutor professionale.

4. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.

5. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e cancellate dal Diario del tirocinante.

6. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

**Articolo 5**

**Requisiti per l’accesso al tirocinio**

1. Per l’accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;

b) aver superato almeno un esame di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Chimica Farmaceutica (CHEM-07/A Chimica farmaceutica, ex CHIM/08) e uno di un insegnamento del SSD Farmacologia (BIOS-11/A Farmacologia, ex BIO/14);

c) aver frequentato almeno un corso di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Tecnologico farmaceutico applicativo (CHEM-08/A Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali e dei prodotti per il benessere e per la salute, ex CHIM09);

d) aver frequentato i corsi generali e specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati;

e) aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell’attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera nonché del tutor professionale e del tutor accademico.

**Articolo 6**

**Domanda e avvio del tirocinio**

1. Gli studenti che intendano attivare il tirocinio:

- acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall’elenco delle farmacie aderenti;

- presentano alla segreteria amministrativa studenti dei corsi di laurea in Farmacia e Farmacia industriale LM-13. la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale, nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l’eventuale frazionamento, la Farmacia ospitante o le Farmacie ospitanti nel caso in cui il tirocinio sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale ed accademico.

2. A seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte dello studente, la segreteria amministrativa studenti, verificati i requisiti per l’accesso al tirocinio di cui al precedente art. 5, autorizza il tirocinante all’ avvio del tirocinio e rilascia il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all’ Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.

3. L’ Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, provvede all’attivazione dell’utenza dell’applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.

**Articolo 7**

**Diario del tirocinante**

1. Il diario del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOFI d’intesa con la CRUI (o in caso di impossibilità di accesso all’ applicativo, in formato cartaceo predisposto dall’Ordine purché conforme a quello digitale validato dalla FOFI d’intesa con la CRUI), al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV in farmacia.

2. Lo scopo dell'applicativo web è quello di permettere la gestione del TPV.

3. L'accesso è possibile tramite qualsiasi connessione internet con ogni tipo di dispositivo.

4. L'applicativo prevede le seguenti tipologie di utenti, ciascuna delle quali visualizza e opera in maniera differente nelle varie pagine e schermate dell'applicativo:

*A. Studente:*

a. personalizza la propria anagrafica personale;

b. inserisce le ore svolte e le relazioni di tirocinio nel Diario del tirocinante;

c. rende disponibile il Diario del tirocinante al tutor accademico per la relativa valutazione.

*B. Tutor professionale:*

a. visualizza tutte le ore inserite dallo studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario del Tirocinante;

*b.* inserisce la valutazione sul tirocinio dello studente a lui associato.

*C. Tutor accademico:*

a. verifica la completezza delle relazioni dello studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario del Tirocinante;

b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità.

D. *Ordine dei farmacisti*:

a. convalida con firma autografa o digitale i tirocini approvati dal tutor accademico.

b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal regolamento.

*E. Commissione giudicatrice del TPV*

La commissione è istituita e nominata congiuntamente dai consigli di corso di studio di Farmacia e Farmacia Industriale LM-13. ed è composta da tre docenti indicati tra professori di prima e seconda fascia, RTT, RTD-B ed RU dei SSD:

BIOS-07/A, ex BIO/10; BIOS-08/A, ex BIO/11; BIOS-11/A, ex BIO/14; BIOS-01/D, ex BIO/15; CHEM-07/A, ex CHIM/08; CHEM-08/A, ex CHIM/09; CHEM-07/B, ex CHIM/10; ECON-06/A, ex SECS/P07 e ECON-07/A, ex SECS/P08, e nomina tra i suoi membri un presidente ed un segretario. La commissione dura in carica tre anni e i membri non sono rieleggibili per mandati consecutivi.

La commissione:

a. approva con firma digitale i TPV convalidati dall’Ordine o dagli Ordini se svolti in più farmacie con sede in province diverse.

b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal regolamento.

*F. Segreteria amministrativa studenti*

a. Verifica i dati dello studente inseriti nel Diario del Tirocinante associato alla sua utenza e lo archivia dopo averne scaricato copia.

5. Nel caso lo studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario di tirocinio è attivato dall’Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui svolge la prima parte del TPV. Lo studente, quando inizia la seconda o la terza parte del TPV nelle altre farmacie di diversa provincia, informa l’Ordine competente nel quale ha attivato il Diario di tirocinio in modo che lo stesso venga aggiornato con la nuova farmacia.

6. Al termine del TPV, gli Ordini delle province in cui è stato fatto il TPV frazionato convalidano con firma digitale, ognuno per quello di propria competenza, il TPV approvato dal tutor accademico. Se lo studente durante il TPV cambia Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario del tirocinante, è valido per il completamento del tirocinio nel nuovo Ateneo.

**Articolo 8**

**Rapporto con le farmacie**

1. I rapporti con le farmacie, di comunità e ospedaliere, sono regolati da convenzioni stipulate tra l’Ordine e il titolare o l’Azienda sanitaria locale o ospedaliera.

2. È compito di ogni Ordine territorialmente competente aggiornare costantemente l’elenco delle farmacie della provincia aderenti ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competenti delle Università faranno riferimento.

3. L’Ordine competente riceve dalle farmacie interessate l’atto di adesione, sottoscritto dal direttore della farmacia. L’atto di adesione al regolamento è sottoposto a valutazione del Consiglio dell’Ordine che, constatata l’organizzazione della farmacia e l’assenza di impedimenti, anche di tipo deontologico, include la farmacia nell’apposito elenco delle farmacie aderenti.

**Articolo 9**

**Il tutor accademico**

1. I tutor accademici sono i docenti di prima e seconda fascia, gli RTT, gli RTD-B, e gli RU, titolari di insegnamenti dei corsi di laurea in Farmacia e Farmacia Industriale LM-13. incardinati nei Settori Scientifico Disciplinari caratterizzanti: BIOS-07/A, ex BIO/10; BIOS-08/A, ex BIO/11; BIOS-11/A, ex BIO/14; BIOS-01/D, ex BIO/15; CHEM-07/A, ex CHIM/08; CHEM-08/A, ex CHIM/09; CHEM-07/B, ex CHIM/10; ECON-06/A, ex SECS/P07 e ECON-07/A, ex SECS/P08.

2. Il tutor accademico segue lo studente nel percorso di TPV, interagendo, quando necessario, con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario con l’Ordine.

**Articolo 10**

**Il tutor professionale**

1. Il tutor professionale è un farmacista iscritto all’albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera e inserito in modo stabile nell’organico della stessa che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l’osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.

2. Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:

a) segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l’Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;

b) concorda con il tirocinante l’orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell’orario e le modalità pratiche di svolgimento;

c) cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;

d) certifica sul diario del tirocinante l’effettivo impegno orario del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell’attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.

3. Il tutor professionale matura il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM, secondo quanto previsto in merito dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

**Articolo 11**

**Diritti e doveri del tirocinante**

1. Il tirocinante nell’ intraprendere il TPV persegue gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal presente regolamento.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal presente Regolamento;

b) aggiornare il Diario di tirocinio con le ore svolte;

c) attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere in farmacia, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

d) conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;

e) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;

f) indossare il camice bianco e l’apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall’Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;

g) avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;

h) completare, al termine del tirocinio, il Diario del tirocinante con le relazioni da condividere con il tutor accademico.

3. Il tirocinante ha diritto di:

a) scegliere la/e farmacia/e dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell’elenco;

b) poter perseguire completamente gli obiettivi previsti dal presente Regolamento;

c) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Regolamento;

d) poter effettuare un periodo del tirocinio in farmacie di comunità od ospedaliere operanti in altri Stati della U.E, nei confronti delle quali l’Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza.

4. Il tirocinante, al termine del TPV, dovrà presentare alla segreteria amministrativa studenti secondo quanto previsto dal regolamento del Corso di Laurea la domanda per sostenere la prova valutativa di fine tirocinio, propedeutica all’esame di laurea.

**Articolo 12**

**Prova pratica valutativa (PPV)**

1. La prova pratica valutativa è orale e verte sugli argomenti indicati nel precedente art. 3.

2. La Commissione giudicatrice della PPV:

a) valuta l’attività pratica di tirocinio;

b) conferisce l’idoneità necessaria per l’ammissione alla discussione della tesi di laurea;

c) attribuisce d’ufficio allo studente un periodo aggiuntivo di tirocinio se la PPV non è idonea;

d) trasferisce la documentazione alla segreteria amministrativa studenti per gli adempimenti formali.

**Articolo 13**

**Commissione giudicatrice PPV**

1. La commissione è composta di almeno sei membri, in maniera paritetica, scelti tra:

- docenti universitari di prima e/o seconda fascia, RTT, RTD-B ed RU titolari di insegnamenti dei corsi di laurea in Farmacia e Farmacia Industriale LM-13. incardinati nei Settori Scientifico Disciplinari BIOS-11/A, ex BIO/14; CHEM-07/A, ex CHIM/08; CHEM-08/A, ex CHIM/09, tra i quali viene nominato un presidente.

- farmacisti, con almeno cinque anni d’iscrizione all’albo, designati dall’Ordine professionale della provincia in cui ha sede l’Ateneo.

1. In base al numero di candidati da valutare, la commissione può essere proporzionalmente integrata di ulteriori commissari, fermo restando il presidente nominato. Per quanto concerne la rappresentanza universitaria, gli ulteriori commissari potranno essere scelti tra docenti universitari di prima e/o seconda fascia, RTT, RTD-B ed RU titolari di insegnamenti dei corsi di laurea in Farmacia e Farmacia Industriale LM-13. incardinati nei Settori Scientifico Disciplinari BIOS-07/A, ex BIO/10; BIOS-08/A, ex BIO/11; BIOS-01/D, ex BIO/15; CHEM-07/B, ex CHIM/10; ECON-06/A, ex SECS/P07 e ECON-07/A, ex SECS/P08.

3. La commissione rimane in carica per 3 anni e non è rinnovabile per il successivo mandato.

Eventuali conflitti d’interesse saranno risolti *iuxta casus* in base ai regolamenti in materia vigenti negli Atenei.

**Articolo 14**

**Attività di vigilanza e controllo**

1. L’Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, vigila sul regolare svolgimento dell’attività di tirocinio.

2. In caso di accertamento di gravi inosservanze del regolamento, l’Ordine propone alla Facoltà l'annullamento o l’integrazione del TPV.

**Articolo 15**

**Posizione assicurativa**

1. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

2. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato e ricorrano scopi didattici.

**Articolo 16**

**Tirocini all’estero**

1. Lo svolgimento di tirocini professionali all’estero nell’ambito di programmi di scambio con altre università deve essere preventivamente autorizzato dalla Facoltà, sentito il parere della Commissione di Valutazione e previa stipula della convenzione tra la farmacia estera ospitante e la Facoltà.

2. Il tirocinio può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell’Unione Europea per

un periodo non superiore a 4 mesi (500 ore o 450 se farmacia ospedaliera).

Per il periodo svolto sul territorio nazionale, e per il giudizio della Commissione, valgono tutte le disposizioni riportate nel presente regolamento.

3. Il referente estero dovrà utilizzare il Diario di Tirocinio (art.7) e scriverà il giudizio in lingua inglese.